

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
274/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'IMPIANTO ESSENZIALE ROSEN 132kV, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 740/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, dell'8 settembre 2016, prot. Autorità 24710, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, del 20 ottobre 2016, prot. Autorità 30090, del 21 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2016);
- la comunicazione di Terna del 23 febbraio 2017, prot. Autorità 7365, del 23 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito anche: regimi tipici);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, come integrate dalla comunicazione 20 ottobre 2016, Terna ha indicato l’impianto Rosen 132kV tra gli impianti singolarmente essenziali per l’anno 2017;
- la deliberazione 610/2016/R/eel stabilisce, tra l’altro, che:

- Terna iscriva l'impianto Rosen 132kV nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione CIP 6/92 di cui è oggetto (di seguito: Convenzione);
- il regime tipico cui sarà eventualmente assoggettato detto impianto sia applicato limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della Convenzione, prevista per il giorno 14 maggio 2017, e il giorno 31 dicembre 2017;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di essenzialità all'impianto Rosen 132kV, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione;
- con la deliberazione 740/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2017, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), anche con riferimento all'impianto Rosen 132kV;
- essendo successivamente emerso che l'impianto Rosen 132kV genera flussi energetici ulteriori rispetto all'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: flussi energetici extra), l'Autorità, con la deliberazione 802/2016/R/eel, ha:
 - stabilito che, a decorrere dall'anno 2017, per ciascuna unità essenziale soggetta ai regimi tipici, ivi incluso l'impianto Rosen 132kV, gli standard di rendimento, di cui al comma 64.13, di emissione, di cui al comma 64.20, di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), (di seguito: valori standard) siano calcolati includendo nel denominatore del rapporto i flussi energetici extra relativi al periodo di osservazione;
 - prorogato alcuni termini fissati dalla disciplina degli impianti essenziali vigente alla data di pubblicazione della deliberazione medesima, per consentire a Terna e a ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.a. (di seguito: ROSEN) di svolgere le attività necessarie all'aggiornamento dei valori standard indicati al precedente alinea;
- la comunicazione 23 febbraio 2017 riporta, tra l'altro, la proposta di Terna sull'impianto Rosen 132kV prevista dal combinato disposto della deliberazione 802/2016/R/eel e del comma 64.31, lettera a) (di seguito: Proposta); dalla menzionata comunicazione emerge altresì che ROSEN si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto della deliberazione 802/2016/R/eel e del comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard per il periodo compreso tra la scadenza della Convenzione e il giorno 31 dicembre 2017 (di seguito: Istanza).

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene agli standard di rendimento, di cui al comma 64.13 e di emissione, di cui al comma 64.20, relativi all'impianto Rosen 132kV, accogliere l'Istanza;
- con riferimento allo standard di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), attinente all'impianto Rosen 132kV, approvare la Proposta e rigettare, invece, l'Istanza, in quanto non corredata da elementi sufficienti;

- fare salva la facoltà di ROSEN di integrare e/o modificare l'Istanza per quanto riguarda lo standard di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g);
- stabilire che i valori standard approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia limitata al periodo compreso tra la scadenza della Convenzione e il giorno 31 dicembre 2017

DELIBERA

1. di accogliere - nei termini esplicitati in premessa - l'Istanza per quanto attiene agli standard di rendimento, di cui al comma 64.13, e di emissione, di cui al comma 64.20, relativi all'impianto Rosen 132kV;
2. con riferimento allo standard di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), attinente all'impianto Rosen 132kV, di approvare la Proposta e rigettare l'Istanza, nei termini esplicitati in premessa;
3. di fare salva la facoltà di ROSEN di integrare e/o modificare l'Istanza per quanto riguarda lo standard di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g);
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e a ROSEN;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni